

N.RG 11992 / 2025



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n.11992 / 2025

vertente tra

SERAFINO ADRIANO (CF SRFDRN84A03E506Z) - Avv. FRANCESCO SERAFINO

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTO-

RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di udienza celebrata con deposito di note scritte.

Il ricorrente ha impugnato il verbale n. VX11146 emesso dal Comune di Lecce per la violazione dell'art. 142 CdS accertata mediante misuratore di velocità a postazione fissa K53800 Speed. Va accolto il motivo di opposizione con il quale il ricorrente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità utilizzata per l'accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S.

Nel caso di specie, l'Amministrazione opposta non ha fornito prova dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura, limitandosi a richiamarne la mera approvazione

ministeriale, circostanza che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è idonea a fondare la legittimità dell'accertamento.

È priva di pregio giuridico la deduzione del Comune secondo cui le modifiche introdotte dalla L. n. 177/2024 all'art. 201 C.d.S. avrebbero determinato una sostanziale equiparazione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature elettroniche. Tale interpretazione non è condivisibile, atteso che la disciplina delle violazioni dei limiti di velocità resta espressamente regolata dall'art. 142, comma 6, C.d.S., il quale continua a prevedere che solo le apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonte di prova, come confermato dal richiamo contenuto nell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis, C.d.S.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare che l'approvazione non è giuridicamente equipollente all'omologazione, trattandosi di procedimenti distinti per presupposti, natura e finalità, come chiaramente desumibile dall'art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. n. 495/1992). L'omologazione, infatti, costituisce una procedura a contenuto eminentemente tecnico, finalizzata a garantire la precisione e l'affidabilità dello strumento, ed è condizione indefettibile affinché l'apparecchiatura possa essere utilizzata quale fonte di prova per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità. Tale principio è stato ribadito in modo inequivoco dalla Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8797 dell'8 aprile 2026, la quale ha chiarito che l'art. 142, comma 6, C.d.S. attribuisce efficacia probatoria esclusivamente alle risultanze di apparecchiature omologate, senza possibilità di interpretazioni estensive, aggiungendo che né circolari amministrative né pareri ministeriali possono incidere sul contenuto precettivo della norma primaria, in ossequio ai criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi.

Nella medesima ordinanza, la Suprema Corte ha altresì precisato che, in caso di contestazioni sull'affidabilità dello strumento, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare non solo l'effettuazione delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ma anche la originaria omologazione dell'apparecchiatura, prova che non può essere surrogata né dal verbale di accertamento né da strumenti probatori equivalenti (Cass. n. 31876/2025; Cass. n. 3335/2024; Cass. n. 18022/2018; Cass. n. 9645/2016).

Non giova al Comune il richiamo alla Cass. civ., ord. n. 7374 del 27 marzo 2026, evocata a sostegno della legittimità dell'accertamento. Una lettura corretta e complessiva di tale arresto consente di coglierne l'esatto significato: la Suprema Corte si è infatti limitata a decidere il caso concreto valorizzando la circostanza che l'Amministrazione avesse positivamente assolto l'onere probatorio, producendo sia la documentazione relativa alla verifica periodica di funzionamento sia quella attestante l'idoneità tecnica dello strumento. L'ordinanza in parola non introduce alcuna deroga, né tantomeno un superamento, del principio consolidato, ma si pone in linea di continuità con esso, confermandone la persistente validità.

I suddetti principi hanno trovato piena applicazione anche nella giurisprudenza di merito del Tribunale di Lecce, che ha più volte affermato come, in difetto di prova dell'omologazione dell'apparecchiatura, l'accertamento della violazione dei limiti di velocità risulti illegittimo, non potendo la relativa prova essere desunta dal solo verbale né dalla dimostrazione della mera approvazione ministeriale (sent. n. 2279/2024, n. 1375/2026, n. 1366/2026).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve ritenersi che, in mancanza della prova dell'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, l'accertamento impugnato non sia idoneo a fondare la pretesa sanzionatoria.

Pertanto, l'opposizione va accolta e il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 400,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in LECCE il 14-05-2026

Il Giudice di Pace

Dott. ANTONELLA SANTORO